API INDUSTRIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 8 - 2016

Verona, 20 dicembre 2016

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale, criteri applicativi 3
ALBO GESTORI RIFIUTI– Requisiti di idoneità tecnica consorzi cat. 9 e 10 3
ALBO GESTORI RIFIUTI – Criteri e requisiti iscrizione cat. 1, 4 e 5 4
AMIANTO – Testo unico che riordina la normativa 4
CODICE CER FAV – Fibre Artificiali Vetrose, linee guida Stato Regioni 5
RIFIUTI – Sentenze Cassazione (Nozione di rifiuto,Veicolo in stato di abbandono) 5
SCARICO ACQUE – Acque meteoriche in fognatura 6

NEWS SICUREZZA

ATMOSFERE ESPLOSIVE - Norma CEI EN 60079-10-2 6
FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO – Aggiornamento, scadenza 11 gennaio 2017 7
INAIL – Accesso ai dati del "Cruscotto infortuni" da parte dei RLS 7
INAIL – Infortunio studenti in alternanza scuola lavoro, Circ. n. 44/2016 8
SICUREZZA LAVORO – Manuale di autodifesa datore di lavoro 9
SICUREZZA LAVORO - Manuale tecnico operativo degli SPISAL 9
VALUTAZIONE RISCHIO FAV – Fibre Artificiali Vetrose, aggiornate le linee guida 10

NEWS SALUTE SUL LAVORO

DEFIBRILLATORI - Nota esplicativa Ministero Salute 15.11.2016 11

NEWS AREA TECNICA

AMIANTO – Bonifica edifici pubblici 11
IMPIANTI TERMICI - Specifica tecnica UNI/TS 11657, installatore e manutentore 11
INAIL OT 24 2017 - Guida alla compilazione del modello 12
MARCATURA CE – Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica 12
MARCATURA CE - Progettazione ecocompatibile prodotti 13
REACH - Prime mappe d'uso di settore (adesivi, saponi, detergenti e cosmetici) 13
REACH - 31 maggio 2018 terza e ultima scadenza 13
TARI – Guida operativa e regolamento tipo Ifel/ANCI 14

APPROFONDIMENTI

RIFIUTI: CLASSIFICAZIONE e CARATTERIZZAZIONE dopo il 1° giugno 2015 - Obbligo o meno di analisi chimiche sui rifiuti 15

NEWS AMBIENTE

AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale, Nota ministeriale con criteri applicativi
http://www.apiverona.it/aia-autorizzazione-integrata-ambientale-nota-ministeriale-con-criteri-applicativi/

Fonte sito Ministero Ambiente

Pubblicata dal Ministero Ambiente sul proprio sito Area Territorio, Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA) in Argomenti Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Inquinamento la Nota del 14 novembre 2016 prot. 27569 contenente *i "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46".*

Il documento contiene indicazioni in merito ai seguenti punti:
1. Individuazione della capacità produttiva dell'installazione
2. Chiarimento terminologia dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 a) Arrostimento b) Capacità di colata continua c) Vasche di trattamento -d) Produzioni chimiche - e) Accumulo temporaneo - . f) Cartone ondulato
3. Parti di installazione gestite separatamente
4. Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività
5. Siti non soggetti alla presentazione della relazione di riferimento
6. Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore
7. Avvio dei procedimenti di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle BAT
8. Attività di produzione di farine per mangimi
9. Obblighi vari (limiti "tabellari", tenuta registri, apposizione cartellonistica, iscrizione a albi, …) per gli impianti dotati di AIA
10. Chiarimenti in merito alle attività di sperimentazione

ALBO GESTORI RIFIUTI– Requisiti di idoneità tecnica per i consorzi categorie 9 e 10
http://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-requisiti-di-idoneita-tecnica-per-i-consorzi-categorie-9-e-10/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Con la Circolare del 12 dicembre 2016 prot. n. 1201 il Comitato nazionale fa chiarezza sulle modalità di dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i consorzi nelle categorie 9 e 10.

Nello specifico, i consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta possono iscriversi alle suddette categorie dimostrando la disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati.

A tal fine, precisa il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali nella circolare 12 dicembre 2016, n. 1201, le attrezzature devono essere cedute al consorzio con contratto di locazione ai sensi della delibera 2/2006.

ALBO GESTORI RIFIUTI – Aggiornati i criteri e i requisiti per l'iscrizione categorie 1, 4 e 5
http://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-aggiornati-i-criteri-e-i-requisiti-per-liscrizione-categorie-1-4-e-5/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Con la Delibera del 3 novembre 2016 prot. n. 5 il Comitato nazionale dell'albo gestori ambientali ha individuato i requisiti minimi di veicoli e personale per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi).

La Deliberazione specifica altresì, all'art. 2, le capacità finanziarie per l'iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5.

La Deliberazione abroga le precedenti n. 1 del 30 gennaio 2003, n. 3 del 14 marzo 2012 e n. 6 del 12 dicembre 2012.

Restano valide le iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5 già effettuate e le domande d'iscrizione presentate fino alla data di entrata in vigore della presente (1° febbraio 2017).

AMIANTO – IN ARRIVO TESTO UNICO CHE RIORDINA LA NORMATIVA
http://www.apiverona.it/amianto-in-arrivo-testo-unico-che-riordina-la-normativa/

Presentato al Senato il disegno di legge per il riordino della normativa in materia di amianto in un testo unico.

Si tratta di una proposta di legge per raccogliere in un solo provvedimento leggi e norme riguardanti l'ambiente, la salute, la sicurezza sul lavoro, le misure previdenziali, la giustizia, sanzioni e incentivi connessi all'amianto.

Il DDL è stato elaborato dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, in collaborazione con Inail e con l'ausilio dell'Università degli studi di Milano.

I 128 gli articoli che compongono il disegno di legge sono suddivisi in otto titoli.

Tra le misure previste queste le principali novità:

- estensione dell'applicazione delle norme amianto a edifici pubblici privati mezzi di trasporto macchinari e siti dismessi;
- introduzione del soggetto titolare di obblighi per bonifica amianto;
- obbligo per medici e asl di trasmissione patologia accertata al renam che diviene registro di tutti i tumori da asbesto;
- computo di ferie e permessi nei 10 anni per il beneficio pensionistico;
- istituzione dell'agenzia nazionale amianto; nella sicurezza sul lavoro prevenzione anche sul rischio indiretto e sui rischi per l'ambiente esterno.

CODICE CER FAV – Fibre Artificiali Vetrose, linee guida Stato Regioni aggiornate
http://www.apiverona.it/codice-cer-fav-fibre-artificiali-vetrose-linee-guida-stato-regioni-aggiornate/

Fonte sito regioni.it

La conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 novembre u.s. ha approvato l'aggiornamento del documento "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) - Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute".

L'aggiornamento del documento (del 25 marzo 2015) si è reso necessario per recepire le novità introdotte dalle modifiche al regolamento CLP e dal regolamento n. 1357/2014 che ha modificato le regole per l'attribuzione del codice CER ai rifiuti.

Il testo conferma il ruolo delle note Q e R del regolamento CLP: è sufficiente la conformità ad una sola delle due affinché le fibre siano classificate non pericolose:
nota Q: la fibra ha superato con successo un test di bio-solubilità
nota R: la fibra ha un diametro medio ponderato (dlg-2es) superiore a 6 micron

La novità più importante delle nuove linee guida riguarda le modalità per l'attribuzione del codice CER ai rifiuti costituiti da Fibre Artificiali Vetrose.
L'identificazione del corretto codice (17.06.03*, rifiuto pericoloso, o 17.06.04, rifiuto non pericoloso), segue ora i medesimi criteri contenuti nel regolamento CLP: se la fibra è conforme alla nota Q o R, il rifiuto avrà codice cer 17.06.04 (rifiuto non pericoloso), altrimenti avrà codice cer 17.06.03* (rifiuto pericoloso).

Al riguardo le linee guida precisano che la nota R dovrà essere verificata analiticamente, mentre la nota Q dovrà essere verificata per via documentale, essendo sufficiente quanto contenuto nelle schede sicurezza che accompagnano i prodotti in lana minerale.

RIFIUTI – Sentenze Cassazione n. 48316/2016 Nozione di rifiuto, n. 4762/2016 Veicolo in stato di abbandono
http://www.apiverona.it/rifiuti-sentenze-cassazione-n-483162016-nozione-di-rifiuto-n-47622016-veicolo-in-stato-di-abbandono/

Si segnalano due recenti sentenze della Cassazione in tema di rifiuti:

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/11/2016 (Ud. 11/10/2016) Sentenza n.48316 CODICE DELL'AMBIENTE - RIFIUTI - Valutazione soggettiva di rifiuti - Esclusione - Nozione oggettiva di rifiuto - Art.260 d.lgs. n.152/06.
In tema di rifiuti, deve ritenersi inammissibile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale.

Nel caso di specie, la eterogeneità dei materiali e le condizioni in cui venivano detenuti evidenziano la loro natura di rifiuto nonché la circostanza che l'originario detentore se ne era disfatto e, dunque, non rileva che detti materiali fossero, almeno in parte, suscettibili di riutilizzazione economica, poiché tale evenienza non esclude comunque la loro natura di rifiuto.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 10/11/2016 (Ud. 08/09/2016) Sentenza n.47262
CODICE DELL'AMBIENTE - RIFIUTI - Deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi - Veicolo in stato di abbandono - Esonera il giudice dalla necessità di indagare l'intenzione del detentore - Caratteristiche di rifiuto normativamente stabilite - Onere dell'interessato fornire la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per escludere la natura di rifiuti - Artt. 182, 183, 256, 258 D.Lgs. 152/2006.

Lo stato di abbandono in cui versa il veicolo esonera il giudice dalla necessità di indagare l'intenzione del detentore, posto che deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.

Peraltro, quando una cosa corrisponde alle caratteristiche di rifiuto normativamente stabilite, è onere dell'interessato fornire la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per escludere tale natura o comunque fruire di un regime più favorevole.

SCARICO ACQUE – Acque meteoriche in fognatura, riduzione tariffe Acque Veronesi
http://www.apiverona.it/scarico-acque-acque-meteoriche-in-fognatura-riduzione-tariffe-acque-veronesi/

Fonte Acque Veronesi

Acque Veronesi comunica che a seguito di una serie di verifiche effettuate sulle reti fognarie e sugli impianti di depurazione, a far data dal 1° gennaio 2016, intende modificare il calcolo delle quantità di acque meteoriche effettivamente avviate alla depurazione.

In particolare detta quantità sarà commisurata al 31,3% del totale delle acque meteoriche che recapitano in fognatura (quindi con una riduzione del 68,7 % sulla quantità delle acque avviate alla depurazione da parte delle aziende).

Tale riduzione riguarda esclusivamente la depurazione delle acque relative a dilavamento (1^ e 2^ pioggia) e 2^ pioggia. Per le acque di 1^ pioggia, il cui scarico deve avvenire nelle 48 ore successive all'evento piovoso, la quantità calcolata per la depurazione rimane invariata (applicando il coefficiente "α" = 1.)

NEWS SICUREZZA

ATMOSFERE ESPLOSIVE - Norma CEI EN 60079-10-2, presenza di polveri combustibili
http://www.apiverona.it/atmosfere-esplosive-norma-cei-en-60079-10-2-presenza-di-polveri-combustibili/

Fonte CEI

Pubblicata la norma CEI EN 60079-10-2 "Atmosfere esplosive. Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili".

Detta norma tratta dell'identificazione e della classificazione dei luoghi dove sono presenti atmosfere esplosive dovute a polvere e strati di polvere combustibile, onde consentire un'adeguata valutazione delle sorgenti di accensione presenti in detti luoghi. I principi di questa norma possono anche essere seguiti nei casi in cui fibre combustibili o residui volanti combustibili possono causare un pericolo.

La norma CEI EN 60079-10-2 è destinata ad essere applicata dove può esserci un rischio dovuto alla presenza di atmosfere esplosive dovute a polvere o strati di polvere combustibile, in condizioni atmosferiche normali.

FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO – Aggiornamento per RSPP datori di lavoro, lavoratori, preposti e dirigenti: scadenza 11 gennaio 2017
http://www.apiverona.it/formazione-sicurezza-lavoro-aggiornamento-per-rspp-datori-di-lavoro-lavoratori-preposti-e-dirigenti-scadenza-11-gennaio-2017/

Si ricorda che gli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevedevano degli esoneri per alcuni RSPP datori di lavoro, per i lavoratori, i preposti e i dirigenti, qualora già formati in precedenza su contenuti conformi a specifiche normative.

Restava confermato comunque per loro l'obbligo di aggiornare la formazione pregressa entro 5 anni dalla data di pubblicazione degli Accordi, quindi entro l'11 gennaio 2017.

Pertanto le figure su richiamate che hanno ricevuto la formazione nel rispetto delle norme vigenti precedenti agli Accordi e abbiano documentazione che ne attesti idoneità, contenuti e modalità di svolgimento, tra il giorno 11.01.2007 e il giorno 11 gennaio 2012, devono completare l'aggiornamento entro detto termine dell l'11 gennaio 2017.

L'aggiornamento deve essere di:
6 ore per i lavoratori, i preposti e i dirigenti;
6 oppure 10 oppure 14 ore (a seconda che della classe di rischio dell'attività cui appartiene l'azienda, rispettivamente basso, medio o alto rischio) per gli RSPP datori di Lavoro: trattasi degli RSPP datori di lavoro nominati dopo il 31.12.1996 e che abbiano effettuato una formazione conforme al DM 16.01.1997 (entro l'11.01.2012 e documentata successivamente al 01.01.1997).

Resta inteso che se la formazione era stata effettuata dopo l'11 gennaio 2012, il quinquennio per l'aggiornamento obbligatorio va calcolato a partire dalla data del completamento del percorso formativo previsto.

INAIL – Indicazioni per l'accesso ai dati del "Cruscotto infortuni" da parte dei RLS
http://www.apiverona.it/inail-indicazioni-per-laccesso-ai-dati-del-cruscotto-infortuni-da-parte-dei-rls/

Fonte www.inail.it

Pubblicato dall'Inail la circolare n. 45 del 30 novembre 2016, con la quale fornisce chiarimenti in merito alle figure che possono accedere al servizio "Cruscotto infortuni" per la verifica dei dati infortunistici aziendali. Si ricorda che il "Cruscotto infortuni" è il nuovo applicativo informatico realizzato dall'Inail, al fine di offrire agli organi preposti all'attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dell'abolito Registro infortuni cartaceo (circolari Inail n. 92/2015 e n. 31/2016).

Tramite questo applicativo è possibile consultare, online sul portale Inail www.inail.it, gli stessi dati presenti nell'abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d'opera e denunciati dal datore di lavoro all'Inail stesso, ai sensi del richiamato art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni.

L'Inail precisa nella suddetta circolare n. 45/2016 che gli RLS non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta del "Cruscotto Infortuni". Resta però immutato il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali (quindi ad esempio, mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell'applicativo, come già avveniva con l'abrogato cartaceo).

INAIL – Casi di infortunio studenti in attività di alternanza scuola lavoro, Circolare n. 44 del 21 novembre 2016
http://www.apiverona.it/inail-casi-di-infortunio-studenti-in-attivita-di-alternanza-scuola-lavoro-circolare-n-44-del-21-novembre-2016/

Fonte sito www.inail.it

L'INAIL ha reso disponibile sul proprio sito la Circolare n. 44 del 21 novembre 2016 recante "*Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n. 107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi."*

Per alternanza scuola-lavoro, si intende una metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente.

La circolare fornisce chiarimenti in merito a:

- Obbligo assicurativo per gli studenti. Aspetti generali
- Regime assicurativo per gli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola -lavoro
- Indennizzabilità degli eventi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro
- Prestazioni erogate da INAIL agli studenti
- Denuncia dell'evento

La copertura antinfortunistica viene attuata mediante la gestione per conto dello Stato, per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l'apposito servizio online "Regolazione Alunni"

Per quanto riguarda gli eventi occorsi durante i periodi di apprendimento svolti nell'ambito del progetto di alternanza scuola lavoro mediante esperienze di lavoro, premesso che, ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, i suddetti progetti non danno luogo alla costituzione di rapporti di lavoro, l'attività svolta dagli studenti, in tale ambito, è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto sono esposti ai medesimi rischi lavorativi che incombono su tutti i soggetti presenti in quest'ultima.

Sono da ammettere a tutela anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l'esperienza di lavoro. Non è, invece, tutelabile l'infortunio in itinere che accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l'esperienza di lavoro e viceversa.

L'obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale.

Agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto equiparati - ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni - ai lavoratori; pertanto, agli stessi deve essere erogata la formazione prevista ai sensi dell'art. 37 del citato decreto. In particolare, per gli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro tale formazione dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso i quali saranno assegnati.

SICUREZZA LAVORO – Manuale di autodifesa del datore di lavoro, pubblicazione Spisal
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-manuale-di-autodifesa-del-datore-di-lavoro-pubblicazione-spisal/

Fonte www9.ulss.tv.it

Reso disponibile dallo SPISAL dell'ULSS 9 di Treviso un "Manuale di autodifesa del datore di lavoro". Il manuale (in fase di completamento) si compone di tre capitoli:

- Il capitolo 00 spiega lo spirito con cui è stato prodotto il documento.
- Il capitolo 1,3 affronta, dal punto di vista degli organi ispettivi, le procedure necessarie per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendali e di come questa procedura debba essere realizzata per non essere considerata, in fase di ispezione, come frutto di semplice "burocrazia".
- Infine il capitolo 9.1 affronta il tema del rischio chimico.Consigliamo di iniziare la lettura con il capitolo 0.0, che spiega lo spirito con cui abbiamo prodotto questo documento, sottoposto ad aggiornamento in progress ed aperto al contributo dei lettori.

Il capitolo 1.3 è propedeutico a tutte le parti specifiche che riguardano la valutazione dei rischi; anche se non ci sono contenuti con ricadute applicative immediate, suggeriamo la lettura preliminare per inquadrare correttamente il lavoro da svolgere.

SICUREZZA LAVORO - Manuale tecnico operativo degli SPISAL anno 2016
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-manuale-tecnico-operativo-degli-spisal-anno-2016/

Fonte sito SPISAL VERONA

Lo SPISAL ha reso disponibile sul proprio sito un Manuale tecnico operativo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il manuale è nato come strumento di supporto per gli operatori dei Servizi di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) nell'esercizio della propria funzione, per garantire omogeneità e trasparenza dell'attività, in termini di appropriatezza e uniformità nella valutazione dei requisiti verificati.

Il manuale risponde inoltre alla esigenza di dare certezza al titolare dell'attività/impresa per ciò che attiene gli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo in ottemperanza alle disposizioni normative.

Il manuale è composto da quattro sezioni:

- "**Indirizzi e criteri applicativi",** in questa sezione si evidenziano documenti regionali (Delibere di Giunta, Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D. Lgs. 81/08) che riguardano l'attuazione dei principi di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro, intervengono in taluni specifici ambiti e settori di attività con lo scopo di rispondere ad esigenze di chiarimento ed interpretazione della normativa nazionale, di dare indirizzi utili alle aziende per l'attuazione degli obblighi a loro carico e per fornire altresì criteri applicativi funzionali allo svolgimento delle attività di controllo.

- **"Procedure o Protocolli"**, in questa sezione sono definiti in maniera compiuta i singoli processi, che delineano percorsi, attribuzioni e modalità.

- **"Liste di controllo" (check-list), i**n questa sezione sono presentati gli strumenti analitici come riferimento dei pericoli e dei punti di attenzione da valutare secondo un criterio di effettività del rischio e competenza professionale. Le liste non sono esaustive. Rappresentano nel contempo un utile supporto all'azienda per l'autovalutazione e l'organizzazione in modo sicuro delle fasi di lavoro per ottemperare agli obblighi di prevenzione e protezione definiti dalla normativa.

- "**Modulistica",** in questa sezione, infine, sono presentati i modelli standard di verbali, i principali, utilizzati dal personale nell'attività di vigilanza.

VALUTAZIONE RISCHIO FAV – Fibre Artificiali Vetrose, aggiornate le linee guida
http://www.apiverona.it/valutazione-rischio-fav-fibre-artificiali-vetrose-aggiornate-le-linee-guida/

Fonte sito regioni.it

La conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 novembre u.s. ha approvato l'aggiornamento del documento "Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV) - Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute".

L'aggiornamento del documento (del 25 marzo 2015) si è reso necessario per recepire le novità introdotte dalle modifiche al regolamento CLP e dal regolamento n. 1357/2014 che ha modificato le regole per l'attribuzione del codice CER ai rifiuti.

Il testo conferma il ruolo delle note Q e R del regolamento CLP: è sufficiente la conformità ad una sola delle due affinché le fibre siano classificate non pericolose:

nota Q: la fibra ha superato con successo un test di bio-solubilità
nota R: la fibra ha un diametro medio ponderato (dlg-2es) superiore a 6 micron

Per l'installazione e la rimozione di FAV conformi alla nota Q o R è sufficiente l'applicazione delle norme base di prudenza: indumenti da lavoro, mascherina protettiva usa e getta, guanti, eventuali occhiali protettivi.

Per quelle classificate pericolose, invece, sono necessarie maggiori precauzioni.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

DEFIBRILLATORI - Nota esplicativa del Ministero della Salute 15.11.2016
http://www.apiverona.it/defibrillatori-nota-esplicativa-del-ministero-della-salute-15-11-2016/

Fonte Ministero della Salute

In seguito alle numerose richieste di chiarimento, il Ministero della Salute ha emesso una nota esplicativa relativamente all'ambito di applicazione dell'art. 48, comma 18, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", con riferimento alle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego, da parte delle società sportive dilettantistiche, dei defibrillatori semiautomatici.

NEWS AREA TECNICA

AMIANTO – Bonifica edifici pubblici
http://www.apiverona.it/amianto-bonifica-edifici-pubblici/

Il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha decretato **"***Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto***"** con decreto 21 settembre 2016.

Il Fondo è finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento di tali servizi.

IMPIANTI TERMICI - Specifica tecnica UNI/TS 11657, installatore e manutentore
http://www.apiverona.it/impianti-termici-specifica-tecnica-units-11657-installatore-e-manutentore/

Fonte UNI

Pubblicata dalla Commissione tecnica CTI - Comitato Termotecnico Italiano la specifica tecnica nazionale UNI/TS 11657:2016 "*Attività professionali non regolamentate - Figure professionali che eseguono l'installazione, la manutenzione e la pulizia degli impianti termici a legna o altri biocombustibili solidi comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza*".

La specifica tecnica riguarda i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali che eseguono l'installazione, la manutenzione e la pulizia degli impianti termici a legna o altri biocombustibili solidi.

Definisce i requisiti di qualificazione relativi all'attività professionale di coloro che operano sui generatori di calore e sugli impianti termici (e le loro componenti) a biocombustibile solido, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione.

Riguarda in particolare le operazioni di installazione, manutenzione e pulizia.

INAIL OT 24 2017 - Guida alla compilazione del modello
http://www.apiverona.it/ot-24-2017-guida-alla-compilazione-del-modello/

Fonte sito www.inail.it

Pubblicata la guida per la compilazione della domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività Art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e successive modificazioni).

La guida è stata resa disponibile nel sito www.inail.it nella sezione Atti e documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > Premio assicurativo.

Nella stessa sezione sono pubblicati il modello aggiornato, il questionario di autovalutazione e l'allegato alla guida.

MARCATURA CE – Riferimenti delle norme di buona tecnica per marcatura CE di progettazione ecocompatibile ed etichettatura relativa al consumo di energia per alcuni prodotti
http://www.apiverona.it/marcatura-ce-riferimenti-delle-norme-di-buona-tecnica-per-marcatura-ce-di-progettazione-ecocompatibile-ed-etichettatura-relativa-al-consumo-di-energia-per-alcuni-prodotti/

Pubblicati con specifiche Comunicazioni UE , i titoli e i riferimenti delle norme Cenelec , ai fini della marcatura CE della progettazione ecocompatibile e l'apposizione dell'etichettatura relativa al consumo d'energia, per i seguenti prodotti:

Aspirapolveri: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 416 dell'11 novembre 2016 la Comunicazione UE n. 2016/C 416/07

Lavasciuga biancheria domestiche: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 416 dell'11 novembre 2016 la Comunicazione UE n. 2016/C 416/02

Unità di ventilazione: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 416 dell'11 novembre 2016 la Comunicazione UE n. 2016/C 416/06

Trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 416 dell'11 novembre 2016 la Comunicazione UE n. 2016/C 416/04

Lavastoviglie per uso domestico: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 416 dell'11 novembre 2016 la Comunicazione UE n. 2016/C 416/05

MARCATURA CE - Progettazione ecocompatibile apparecchiature elettriche ed elettroniche e asciugabiancheria per uso domestico
http://www.apiverona.it/marcatura-ce-progettazione-ecocompatibile-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche-e-asciugabiancheria-per-uso-domestico/

Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C n. 460 del 9 dicembre 2016 delle seguenti comunicazioni:

Comunicazione UE n. 2016/C 460/01 contenente i titoli e i riferimenti dei metodi di misurazione del consumo di energia nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, i fini della progettazione ecocompatibile e dell'apposizione della marcatura CE.

Comunicazione UE n. 2016/C 460/02 contenente i titoli e i riferimenti delle norme Cenelec relative ai metodi per il calcolo delle prestazioni delle asciugabiancheria a tamburo per uso domestico, ai fini della marcatura CE per la progettazione ecocompatibile e l'apposizione dell'etichettatura relativa al consumo d'energia .

REACH - Pubblicate le prime mappe d'uso di settore (adesivi, saponi, detergenti e cosmetici)
http://www.apiverona.it/reach-pubblicate-le-prime-mappe-duso-di-settore-adesivi-saponi-detergenti-e-cosmetici/

Fonte Helpdesk Reach

L'industria europea ha reso pubbliche alcune mappe d'uso settoriali per aiutare produttori e importatori di sostanze chimiche a registrare le proprie sostanze. Sono quindi disponibili sul sito ECHA le mappe d'uso per l'industria degli adesivi e sigillanti, dei saponi, detergenti e prodotti di manutenzione, e dei cosmetici.

Maggiori informazioni al seguente link:
https://echa.europa.eu/csr-es-roadmap/use-maps/use-maps-library

REACH - 31 maggio 2018 terza e ultima scadenza per le imprese che lavorano con le sostanze chimiche
http://www.apiverona.it/reach-31-maggio-2018-terza-e-ultima-scadenza-per-le-imprese-che-lavorano-con-le-sostanze-chimiche/

Dal 1 giugno 2007 vige nell'unione Europea il Regolamento (CE) n. 1907/2006, altrimenti detto REACH, che stabilisce obblighi per i produttori, importatori e utilizzatori di sostanze chimiche come tali, in miscele e articoli. Il REACH mira a introdurre maggiori livelli di tutela della salute umana e dell'ambiente, rafforzando al contempo la competitività delle imprese.

Il REACH stabilisce il principio "No data, no market" che prevede, per continuare la commercializzazione di sostanze chimiche, indipendentemente dalla loro pericolosità, è obbligatorio effettuare una registrazione (art. 5). Registrare significa raccogliere una serie di informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze che si fabbricano e/o importano qualora si superi il limite quantitativo di 1 tonnellata all'anno per produttore e/o importatore.

Il compito di gestire le informazioni trasmesse dalle imprese spetta all'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA). Il 31 maggio 2018 è l'ultimo termine utile per registrare le sostanze fabbricate e/o importate in quantità compresa tra 1 e 100 tonnellate all'anno.

È importante sapere che, qualora la sostanza di interesse non venga registrata entro tale data, l'impresa non potrà continuare a fabbricarla e/o importarla.

Hanno obblighi di registrazione ai sensi del REACH i seguenti soggetti:
imprese che fabbricano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno
imprese che importano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno
imprese che producono e/o importano articoli se contengono sostanze chimiche destinate ad essere rilasciate in normali condizioni d'uso in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno.

Tutte le sostanze devono essere registrate, salvo alcune esenzioni.
Se un'impresa ricade in uno dei suddetti casi, ed è quindi soggetta all'obbligo di registrare, deve tenere conto che la preparazione di un fascicolo di registrazione richiede una pianificazione, il coordinamento con altre imprese e un consistente carico di lavoro. Pertanto, occorre immediatamente:

- contattare l'ECHA per accertarsi se la sostanza di proprio interesse è già stata registrata da altre imprese
- se è già stata registrata, seguire le indicazioni dell'ECHA per condividere con le altre imprese registranti la stessa sostanza quei dati che obbligatoriamente non devono essere duplicati
- se invece non è stata registrata, avviare le attività necessarie per predisporre il fascicolo di registrazione.

Per aiutare le imprese nell'adempimento degli obblighi previsti dal REACH, è attivo innanzitutto l'Help desk nazionale REACH, un servizio di informazione e assistenza gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L'assistenza è pubblica, gratuita e in lingua italiana, e può essere fornita on-line.
L'Help desk REACH è raggiungibile all'indirizzo http://reach.mise.gov.it/.
È, inoltre, possibile consultare l'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) (http://echa.europa.eu/) dove è disponibile un'ampia gamma di guide tecniche.

TARI – Disponibile una guida operativa e regolamento tipo Ifel/ANCI
http://www.apiverona.it/tari-disponibile-guida-ifel/

Fonte http://www.fondazioneifel.it/

Resa disponibile dall'Istituto per la finanza e l'economia locale IFEL dell'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) nella sezione Pubblicazioni e Documenti una Guida operativa alla definizione e gestione della TARI e regolamento "tipo".

Il documento, predisposto da IFEL nell'ambito del progetto ANCI-MATTM "Campania Differenzia", ha la finalità di illustrare la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) affrontandone le più importanti problematiche interpretative e applicative, nonché di analizzare in maniera approfondita e articolata la potestà regolamentare comunale, con particolare attenzione alla gestione delle riduzioni e delle agevolazioni.

Inoltre si rende disponibile anche lo schema di regolamento "tipo" della TARI che è finalizzato a consentire una certa omogeneizzazione delle norme procedurali, ferma restando la possibilità per ciascun Comune di introdurre norme di interesse locale, con evidenti ricadute positive sulla gestione del tributo.

RIFIUTI: CLASSIFICAZIONE e CARATTERIZZAZIONE dopo il 1° giugno 2015 - Obbligo o meno di analisi CHIMICHE sui rifiuti

a cura di Giovanni Cadeddu, esperto ambientale

CLASSIFICAZIONE

Prima di arrivare a decidere se effettuare o meno l'analisi chimica di un rifiuto, va sempre premesso che il passaggio fondamentale è la corretta individuazione del codice CER.
Solo dopo questa operazione si decide se è effettivamente necessaria l'analisi.

Detto questo, con il nuovo regolamento europeo dei rifiuti, abbiamo:

link all'articolo